

**CONTRIBUTO UNIFICATO**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

**20282/15**

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| dott. Aldo CECCHERINI    | Presidente       |
| dott. Vittorio RAGONESI  | Consigliere      |
| dott. Andrea SCALDAFERRI | Consigliere      |
| dott. Carlo DE CHIARA    | Consigliere      |
| dott. Guido MERCOLINO    | rel. Consigliere |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**OGGETTO:** dichiara-  
zione di fallimen-  
to

sul ricorso proposto da

CARDACI GIUSEPPA e PETRALIA ALFIO, in proprio e nella qualità di soci accomandatari della CARDACI GIUSEPPA E CARDACI NUNZIATA S.A.S., domiciliati in Roma, alla piazza Cavour, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, unitamente all'avv. PAOLO CALABRETTA del foro di Catania, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso - C.F.: 00807360870 -

RICORRENTI

contro

FALLIMENTO DELLA CARDACI GIUSEPPA E CARDACI NUNZIATA S.A.S. E DEI SOCI ACCOMANDATARI CARDACI GIUSEPPA E PETRALIA ALFIO, in persona del curatore p.t. avv. Antonio Ravì, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Levico n. 9, presso l'avv. GIANCARLO FABRIZIO, unitamente

F 291  
2015



all'avv. VIRGINIA BATTIATO del foro di Catania, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso

CONTRORICORRENTE

e

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente p.t., in proprio e nella qualità di mandatario della S.C.C.I. - SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S., elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Frezza n. 17, unitamente agli avv. LUIGI CALIULO, ANTONIETTA CORETTI e LELIO MARITATO dell'Avvocatura centrale dell'Istituto, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso - C.F.: 80078750587 -

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 924/07, pubblicata il 24 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Calabretta per i ricorrenti e l'avv. Sciplino per delega dei difensori dell'INPS;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi SALVATO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del 30 settembre 2003, il Tribunale di Catania rigettò l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa il 15 luglio 2002 nei confronti della Cardaci Giuseppa e Cardaci Nunziata S.a.s. e dei soci accomandatari Giuseppa Cardaci ed Alfio Petralia, su ricorso proposto dall'I.N.P.S. - Istituto



Nazionale della Previdenza Sociale, in qualità di mandatario della S.C.C.I. - Società per la Cartolarizzazione dei Crediti dell'Inps.

2. — L'impugnazione proposta dai falliti è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza del 24 settembre 2007.

Premesso che nella fase prefallimentare l'Inps non aveva l'onere di provare la propria qualità di mandatario, in quanto la stessa non era stata contestata dagli appellanti, non comparsi, la Corte ha ritenuto che il carattere officioso del procedimento rendesse irrilevante il difetto di legittimazione dell'istante, potendo il Tribunale dichiarare il fallimento anche quando lo stato d'insolvenza emerga per iniziativa di una parte non legittimata. Rilevato che il predetto vizio era stato fatto valere solo in sede di opposizione, ha ritenuto ammissibile la produzione della documentazione attestante la qualità di mandatario dell'Istituto, osservando che tale fase non è equiparabile ad un giudizio d'appello, trattandosi di un giudizio di primo grado a cognizione piena, ed escludendo che nel procedimento prefallimentare, avente natura sommaria e camerale, possa trovare applicazione l'art. 182 cod. proc. civ. Accertato infine che dalla documentazione prodotta risultava l'avvenuta cessione del credito alla SCCI e l'attribuzione all'Inps dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, ha ritenuto che il difetto di legittimazione, incidente sulla capacità processuale della parte e rilevabile in ogni stato e grado del processo, fosse stato sanato con efficacia retroattiva, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'istanza di fallimento recasse un'errata indicazione della normativa concernente la cessione del credito.

Rilevato inoltre che in comparsa conclusionale era stata eccepita la nullità del procedimento prefallimentare, in quanto svoltosi con rito camerale anziché in pubblica udienza, la Corte ha ritenuto che gli appellanti non potessero lamentare

J



alcuna violazione del principio del contraddittorio, non essendo comparsi nella predetta fase, pur essendo stati regolarmente citati.

Accertato infine che gli appellanti, debitori della somma di Lire 323.407.552 per contributi agricoli non versati, risultante da un decreto ingiuntivo emesso due anni prima della presentazione dell'istanza di fallimento e divenuto esecutivo, nel corso del procedimento prefallimentare si erano limitati a versare un acconto di Lire 20.000.000, senza provvedere al pagamento del residuo nel termine all'uopo fissato, la Corte ha rilevato che anche una procedura esecutiva mobiliare promossa dall'Inps era rimasta infruttuosa, a causa dell'esiguo valore dei beni pignorati, ed ha pertanto concluso che l'inadempimento non era dovuto ad una situazione di temporanea difficoltà economica, ma ad un'obiettiva impotenza funzionale permanente, confermata anche dall'avvenuta presentazione di istanze di ammissione al passivo per complessive Lire 900.000.000 da parte della Montepaschi Serit S.p.a., a titolo di contributi previdenziali dovuti per gli anni successivi.

3. — Avverso la predetta sentenza i falliti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi l'Inps e il curatore del fallimento, il quale ha depositato anche memoria.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. — Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità del controricorso proposto dal curatore del fallimento, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa dei ricorrenti ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., in riferimento all'inosservanza del termine previsto per la notificazione del controricorso.

Tale notificazione, effettuata a mezzo del servizio postale, è stata infatti richiesta il 22 ottobre 2008, e quindi oltre il ventesimo giorno dalla scadenza del

J



termine per il deposito del ricorso per cassazione, la quale dev'essere fatta risalire al 25 settembre 2008, avuto riguardo alla data della notificazione del ricorso, eseguita il 5 settembre 2008. Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che quest'ultima data ricadesse nel periodo feriale, non potendo trovare applicazione, nella specie, la sospensione prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in quanto il giudizio ha ad oggetto un'opposizione a dichiarazione di fallimento, la cui inclusione tra le controversie dichiarate urgenti dall'art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 comporta l'inapplicabilità della sospensione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 cit.

2. — Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione o la falsa applicazione dell'art. 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ed all'art. 6 del Trattato di Maastricht, ratificato con legge 16 giugno 1998, n.16, sostenendo che, nell'escludere la violazione del principio del contraddittorio, per effetto della mancata comparizione di essi ricorrenti nel procedimento prefallimentare, la Corte di merito non ha considerato che tale comportamento non comporta una rinuncia alle garanzie difensive, le quali non possono d'altronde ritenersi adeguatamente assicurate dalla trattazione in camera di consiglio, tenuto conto della mancata predeterminazione delle forme con cui, nell'ambito di tale procedimento, si realizza il contraddittorio. Chiedono pertanto la disapplicazione dell'art. 15 cit., per contrasto con la CEDU, opponendo in subordine l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non prevede la trattazione della fase prefallimentare in pubblica udienza, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in

J



riferimento all'art. 6 della CEDU ed all'art. 6 del Trattato di Maastricht.

2.1. — Non merita consenso, al riguardo, l'eccezione d'inammissibilità della predetta censura, sollevata dalla difesa del curatore in riferimento all'avvenuta proposizione della relativa questione soltanto nella comparsa conclusionale depositata dai ricorrenti in primo grado, anziché nell'atto di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

In quanto concernente le modalità di esercizio del diritto di difesa spettante al debitore nel procedimento prefallimentare, la predetta questione, analogamente a quella riguardante l'inosservanza dell'obbligo di disporre l'audizione nella medesima fase, era infatti rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice dell'opposizione, restando preclusa soltanto in caso di mancata proposizione di un'apposita censura avverso la sentenza di primo grado, in riferimento alla quale trovava applicazione il principio della conversione delle nullità in motivi d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. I, 18 gennaio 2008, n. 970; 24 novembre 2000, n. 15187; 7 settembre 1979, n. 4736).

2.2. — Il motivo è peraltro infondato.

Com'è noto, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge fall., nella parte in cui non prevedeva l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr. Corte cost., sent. n. 141 del 1970), questa Corte ha costantemente affermato che l'esigenza di garantire il diritto di difesa del debitore non comportava il mutamento della struttura sommaria e camerale del procedimento, nell'ambito del quale l'esercizio del predetto diritto doveva ritenersi consentito nei limiti della compatibilità con la relativa disciplina, ispirata a canoni di particolare speditezza, con la conseguente esclusione della necessità dell'audi-

J



zione da parte del tribunale in composizione collegiale, risultando invece sufficiente che l'imprenditore, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi addotti a sostegno della stessa, comparisse dinanzi al giudice relatore all'uopo designato o fosse posto comunque in grado di svolgere compiutamente le proprie difese, anche mediante il deposito di scritti difensivi e documenti, al fine di contestare la sussistenza dei presupposti necessari per la dichiarazione di fallimento (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 25 giugno 2013, n. 15872; Cass., Sez. I, 10 dicembre 2008, n. 28985; 1° luglio 2004, n. 12029; 19 luglio 1996, n. 6505).

Tale principio, ribadito anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che hanno rafforzato le caratteristiche contenziose del procedimento volto alla dichiarazione di fallimento, senza però mutarne la natura camerale, viene messo in discussione dai ricorrenti attraverso il richiamo all'osservanza degli obblighi assunti dallo Stato italiano attraverso l'adesione alla CEDU, e segnatamente alla disciplina dettata dall'art. 6 della Convenzione, nell'interpretazione fornita dalla Corte EDU nella sentenza del 5 luglio 2005, *Exel c. Repubblica Ceca*: con tale pronuncia, infatti, la Corte di Strasburgo, dopo aver ribadito che tra i principi fondamentali dell'equo processo consacrati nella predetta disposizione è compreso anche quello che impone la pubblicità dell'udienza, quale mezzo per garantire la trasparenza nell'amministrazione della giustizia, ravvisò una violazione della predetta disposizione nella mancata previsione del relativo obbligo nelle procedure fallimentari, negando che queste ultime presentassero caratteristiche tali da giustificare l'inclusione nella categoria degli affari altamente tecnici per i quali è preferibile una trattazione interamente scritta, e sottolineando le considerevoli ripercussioni che l'apertura di tali procedimenti aveva sull'attività economica del fallito, nonché la limitazione dei diritti di quest'ultimo derivante dalla nomina

G



di un amministratore dei suoi beni. Tali affermazioni trovano riscontro in pronunce successive, con cui la Corte ha ribadito l'essenzialità della pubblica udienza ai fini della realizzazione di un equo processo, affermando che una procedura «civile» sul merito svolta a porte chiuse, sia in appello che in primo grado, in virtù di una norma generale ed assoluta, senza che la persona soggetta a giurisdizione abbia la possibilità di sollecitare una pubblica udienza facendo valere le particolarità della causa, non può in linea di principio essere considerata conforme all'art. 6 della CEDU (cfr. sent. 12 aprile 2006, *Martinie c. Francia*): in applicazione di tale principio, ha ravvisato una violazione della predetta garanzia nella disciplina del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione dettata dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, osservando che l'elevato grado di tecnicità di tale procedura, tendente al controllo delle finanze e dei movimenti di capitali, gl'interessi superiori talora coinvolti nella stessa, quali la protezione della vita privata di minori o di persone terze indirettamente interessate al controllo finanziario, non giustificano l'esclusione della possibilità di sollecitare una trattazione in pubblica udienza, avuto riguardo agli effetti che tali misure sono suscettibili di produrre sulla situazione patrimoniale della persona (cfr. sent. 13 novembre 2007, *Bocellari e Rizza c. Italia*; sent. 8 luglio 2008, *Perre e altri c. Italia*; sent. 5 gennaio 2010, *Bongiorno c. Italia*; sent. 2 febbraio 2010, *Leone c. Italia*).

Sul piano dell'ordinamento interno, tali considerazioni sono state condivise anche dalla Corte costituzionale, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117 Cost., l'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e l'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consentivano che, su istanza degl'interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolgesse, davanti al tribunale ed alla corte d'appello, nelle forme

J





dell'udienza pubblica: premesso infatti che, pur in assenza di un esplicito richiamo in Costituzione, il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie ha valore costituzionale, in quanto consacrato, oltre che nella CEDU, anche in altri strumenti internazionali (quali l'art. 14 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 47, par. 2, della Carta di Nizza, recepita dall'art. 6, par. 1, del Trattato UE), e comunque connaturato ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, la Corte ha ritenuto che le esigenze alla cui soddisfazione tale principio è preordinato meritassero particolare attenzione nell'ambito del procedimento in questione, all'esito del quale il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di merito idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su beni dell'individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale e il patrimonio, nonché la libertà dell'iniziativa economica (cfr. Corte cost., sent. n. 93 del 2010). Sulla base di analoghi rilievi, ma con l'espressa esclusione del carattere altamente tecnico del procedimento, e con la sottolineatura per converso dell'importanza della posta in gioco, rappresentata dalla libertà personale, è stata successivamente dichiarata (in materia peraltro sicuramente estranea a quella ritenuta «civile» dalla Corte EDU) l'illegittimità costituzionale anche degli artt. 666, comma terzo, 678, comma primo, e 679, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentivano che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolgesse, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica (cfr. Corte cost., sent. n. 135 del 2014).

Nelle medesime sentenze, peraltro, tanto i Giudici di Strasburgo quanto il Giudice delle leggi hanno costantemente precisato che il principio della pubblicità



dell'udienza non ha carattere assoluto, potendo essere derogato in presenza di circostanze eccezionali collegate alla natura delle questioni sottoposte all'esame del giudice nazionale, e segnatamente al carattere altamente tecnico della materia trattata, alla particolare diligenza richiesta o ad esigenze di efficacia ed economia, o ancora al rispetto della ragionevole durata del procedimento (cfr. al riguardo anche sent. 8 febbraio 2005, *Miller c. Svezia*; sent. 11 luglio 2002, *Göç c. Turchia*; sent. 24 giugno 1993, *Schuler Zraggen c. Svizzera*). L'osservanza del principio dev'essere inoltre valutata in relazione alla complessiva disciplina del procedimento, trovando piena giustificazione in riferimento al giudizio di prima istanza ed un'applicazione più limitata in sede d'impugnazione, e risultando comunque essenziale soprattutto nel caso in cui vengano proposte questioni di fatto o di diritto che non possono essere adeguatamente risolte in base al fascicolo ed alle osservazioni delle parti (cfr. sent. 23 novembre 2006, *Jussila c. Finlandia*; da ultimo sent. 10 aprile 2012, *Lorenzetti c. Italia*). E' in virtù di tali considerazioni che è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione venga trattato in udienza pubblica: rilevato infatti che le pronunce della Corte EDU si riferivano esclusivamente a giudizi presso i tribunali e le corti d'appello, la Corte costituzionale ha osservato che la valenza del controllo immediato del *quisque de populo* sullo svolgimento delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso all'aula di udienza, si apprezza in modo specifico quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente orali-rappresentative, e comunque ad accertare o ricostruire fatti, mentre si attenua grandemente allorché al giudice compete soltanto risolvere questioni interpretative di disposizioni nor-

J



mative (cfr. Corte cost., sent. nn. 80 del 2011).

Alla luce di tali precisazioni, e tornando alla fattispecie che qui interessa, va quindi ridimensionato il rigore del principio enunciato nella sentenza richiamata dai ricorrenti, la cui portata, giustificabile semmai in relazione alla disciplina nazionale specificamente esaminata in quella sede, non è riferibile a quella prevista dal nostro ordinamento, in cui alla trattazione del procedimento in camera di consiglio fa riscontro il riconoscimento al debitore di un'ampia possibilità di far valere le proprie difese, in forma sia scritta che orale, in relazione a questioni che, indipendentemente dalla loro complessità tecnica, ritenuta dalla Corte EDU insufficiente a giustificare l'esclusione della pubblica udienza, vanno risolte in massima parte attraverso la valutazione dei documenti acquisiti agli atti ed all'esame delle deduzioni svolte dalle parti. In riferimento alla disciplina dettata dall'art. 15 della legge fall., nel testo (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame) anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006, la mancata previsione della udienza pubblica nella fase prefallimentare trova d'altronde un temperamento nella conformazione del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, strutturato come un ordinario giudizio a cognizione piena, nell'ambito del quale, tra l'altro, trova applicazione il secondo comma dell'art. 275 cod. proc. civ., che riconosce a ciascuna delle parti la facoltà di chiedere, in sede di precisazione delle conclusioni, che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. Il mancato esercizio di tale facoltà concorre ad escludere, nella specie, la configurabilità della lamentata violazione delle garanzie difensive, ai fini della quale, come affermato dalla Corte EDU, non è sufficiente che la parte non abbia avuto concretamente modo di far valere le proprie ragioni in una pubblica udienza, ma è necessario che la relativa possibilità sia esclusa dalla disciplina del procedimento, sì da rendere

g



inutile la proposizione di un'istanza in tal senso.

Va conseguentemente dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 15 della legge fall., per contrasto con l'art. 117 Cost., sollevata dai ricorrenti in riferimento all'art. 6 della CEDU ed all'art. 6 del Trattato UE.

3. — Prioritario, rispetto all'esame delle ulteriori censure, è quello del sesto motivo, con cui i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 6 ed 8 della legge fall., osservando che, nel ritenere irrilevante il difetto di legittimazione dell'Inps, in virtù dei poteri ufficiosi spettanti al Tribunale ai fini della dichiarazione di fallimento, la Corte di merito ha indebitamente convertito un fallimento ad istanza di parte in un fallimento d'ufficio, non avendo considerato che la sentenza di primo grado non richiamava in alcun modo l'art. 8 cit.

4. — Congiuntamente al predetto motivo, va esaminato il settimo, con cui i ricorrenti insistono sulla nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 6 ed 8 della legge fall., sostenendo che, nell'equiparare il fallimento ad istanza di parte al fallimento d'ufficio, la Corte di merito non ha considerato che quest'ultimo presuppone necessariamente un procedimento civile ritualmente avviato, e quindi l'avvenuta dimostrazione della legittimazione sostanziale e/o processuale della parte istante.

5. — I due motivi sono infondati.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in riferimento alla disciplina dettata dall'art. 6 della legge fall., nel testo (applicabile *ratione temporis*) anteriore alle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006, secondo cui il carattere officioso ed inquisitorio del procedimento volto alla dichiarazione di fallimento comporta per il

J



giudice procedente il potere-dovere di riscontrare, indipendentemente dall'iniziativa di parte, la sussistenza dello stato d'insolvenza e di ogni altro presupposto richiesto per l'apertura della procedura concorsuale, avvalendosi di tutti gli elementi comunque acquisiti; tale potere, che si proietta anche nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, e può essere esercitato anche in grado di appello, salve le preclusioni determinatesi su punti già decisi con statuizioni non impugnate, consente di prescindere dalla legittimazione del creditore istante, con la conseguenza che, pur nella conclamata assenza della stessa, l'opposizione dev'essere rigettata ove risulti, sulla base degli atti, l'incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, ovviamente in riferimento alla situazione anteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr. Cass., Sez. I, 1° luglio 2004, n. 12029; 30 marzo 2000, n. 3866; 12 gennaio 1999, n. 225). L'impulso d'ufficio consente la prosecuzione del procedimento non solo nel caso in cui l'iniziativa di parte venga meno per effetto di circostanze sopravvenute, come il ritiro del ricorso da parte del creditore istante, ma anche in presenza di un difetto originario di legittimazione di quest'ultimo, non sussistendo alcuna disposizione che limiti l'iniziativa ufficiosa all'ipotesi, prevista dall'art. 8 della legge fall., in cui l'esistenza dello stato d'insolvenza sia emersa in un altro giudizio legittimamente avviato, e non essendo richiesti a tal fine né la rinnovazione degli atti già compiuti, né un provvedimento formale di conversione del procedimento.

6. — Restano conseguentemente assorbiti i motivi dal secondo al quinto, con cui i ricorrenti deducono la violazione o la falsa applicazione degli artt. 182 e 345 cod. proc. civ. e degli artt. 15 e 18 della legge fall., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la necessità che il creditore istante fornisse la prova della propria legittimazione e per aver attribuito, a tal fine, efficacia sanante ai docu-

g



menti tardivamente prodotti dall'Inps.

7. — Con l'ottavo motivo, i ricorrenti deducono l'insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, la sentenza impugnata ha ommesso di valutare la consistenza del patrimonio della società e dei singoli soci, la libertà dello stesso da iscrizioni ipotecarie, il cospicuo volume di affari realizzato dalla società nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento e l'avvenuta concessione di fidi da parte del sistema bancario senza richiesta di alcuna garanzia. Aggiungono che essa ha conferito rilievo ad elementi equivoci, quali la mancata comparizione di essi ricorrenti nella fase prefallimentare ed il mancato versamento di ulteriori acconti, nonché alla situazione determinatasi per effetto dell'istanza di fallimento, e segnatamente alle domande di ammissione al passivo provocate dal blocco dell'attività produttiva e dalla conseguente risoluzione dei rapporti contrattuali intrattenuti dalla società. Affermano infine che, nel sottolineare l'esito negativo dell'esecuzione mobiliare promossa dall'Inps, la Corte di merito non ha tenuto conto della condotta dell'Istituto, che, pur essendo titolare di un credito privilegiato, ha abusato del proprio diritto, promuovendo incautamente una procedura fallimentare, invece di approfittare delle maggiori garanzie di efficienza, efficacia ed economicità offerte dal procedimento di espropriazione immobiliare.

7.1. — Il motivo è inammissibile.

Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, la Corte di merito ha infatti evidenziato il rilevante ammontare del credito vantato dall'Inps nei confronti dei ricorrenti per ommesso versamento di contributi agricoli e il tempo trascorso dalla emissione del decreto ingiuntivo con cui era stato accertato, nonché il pagamento di un esiguo acconto nel corso della fase prefallimentare, l'inosservanza del termi-

g



ne concesso per il versamento del residuo e l'infruttuosità della procedura esecutiva mobiliare promossa dall'Istituto, desumendo da tali circostanze che l'inadempimento dell'obbligazione non era ascrivibile ad una situazione di temporanea difficoltà economica, ma ad una situazione di impotenza funzionale permanente in cui versavano i debitori all'epoca della dichiarazione di fallimento. Nel contestare tale conclusione, i ricorrenti non sono in grado di indicare le lacune argomentative o le incongruenze del percorso logico seguito dalla sentenza impugnata, ma si limitano ad affermare genericamente l'equivocità degli elementi presi in considerazione ed a lamentare l'omessa valutazione di ulteriori circostanze, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di motivazione, una rivisitazione dell'apprezzamento risultante dalla sentenza impugnata, non consentito a questa Corte, alla quale spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. V, 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 18 marzo 2011, n. 6288; Cass., Sez. III, 9 agosto 2007, n. 17477).

8. — Con il nono motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., nella parte in cui, a seguito del rigetto dell'impugnazione, non ha accolto il motivo di appello volto ad ottenere la condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado ed ha ommesso di condannarle al pagamento delle spese del giudizio d'appello.

8.1. — Il motivo è infondato.

La conferma della sentenza di primo grado, nella parte recante la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, risulta infatti conforme al cri-

g



terio dettato dall'art. 91 cod. proc. civ., trovando giustificazione nell'avvenuto rigetto dell'appello, che, comportando la soccombenza degli appellanti in entrambi i gradi del giudizio, escludeva la possibilità di porre le spese processuali a carico del curatore del fallimento o dell'Inps.


9. — Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'INPS, che si liquidano come dal dispositivo. Nei rapporti con il curatore del fallimento non occorre invece provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'inammissibilità del controricorso.

### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna Cardaci Giuseppa, Petralia Alfio e la Cardaci Giuseppa e Cardaci Nunziata S.a.s. al pagamento delle spese processuali in favore dell'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, ivi compresi Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015, nella camera di consiglio della  
Prima Sezione Civile

L'Estensore



Il Presidente

